

TRIBUNALE DI CAGLIARI

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

ASTE
GIUDIZIARIE®
DECRETO

Il G.E.,

letto l'art. 585 ult. co. c.p.c. secondo cui *“nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”*;

rilevato che detta norma si applica alle sole procedure c.d. Cartabia, cioè a quelle in cui l'atto di pignoramento sia stato notificato dopo il 28.2.2023;

letto l'art. 587 c.p.c., ai sensi del quale *“se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario (1) (2), pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto [disp. att. 176]”*;

dato atto che la presente procedura è disciplinata dalle predette disposizioni;

DISPONE

che il professionista delegato, in caso di aggiudicazione, verifichi l'assolvimento da parte dell'aggiudicatario dell'obbligo previsto dall'art. 585, quarto comma c.p.c. nel termine previsto per il versamento del saldo prezzo, ed in caso di inosservanza, rimetta gli atti al G.E. per la decadenza;

che il professionista delegato, in caso di asta deserta, inserisca nel prossimo avviso di vendita l'avvertimento che la dichiarazione di cui all'art. 585 co. 4 c.p.c. deve essere presentata nel termine previsto per il versamento del saldo prezzo a pena di decadenza con conseguente perdita della cauzione versata.

Si comunichi.

Cagliari, 29/01/2025

Il G.E.

Silvia Cocco